

REGOLAMENTO PER LE ADESIONI ALLA
LEGA REGIONALE TOSCANA COOPERATIVE E MUTUE

Capo I	Oggetto del Regolamento
Capo II	Adesione alla Legacoop Toscana
Capo III	Procedure
Capo IV	Obblighi degli Associati
	Norme finali

Capo I

Oggetto del Regolamento

Art. 1

Oggetto del presente Regolamento è definire i soggetti preposti e le procedure necessarie per l'adesione alla Legacoop Toscana.

Esso, inoltre, disciplina e specifica gli obblighi degli Enti associati così come indicati, in via di principio, dallo Statuto approvato dal 7° Congresso della Legacoop Toscana, integrato il 25/11/1999, e da quello sancito dal 33° Congresso della Legacoop nazionale.

Capo II

Adesione alla Legacoop Toscana

Art. 2

Possono aderire alla Legacoop Toscana gli Enti previsti dall'art 5 dello Statuto della Legacoop nazionale ed in particolare:

- a) società cooperative, mutue, società di mutuo soccorso, circoli mutualistici popolari, consorzi in forma cooperativa;
- b) associazioni la cui finalità sia coerente con gli scopi della Legacoop;
- c) società ordinarie con partecipazione maggioritaria di Enti di cui al presente punto a);
- d) società ordinarie con partecipazione minoritaria di Enti di cui al precedente punto a).

Art. 3

La sola forma di adesione alla Legacoop Toscana è quella diretta secondo le procedure di cui al presente Regolamento, sono escluse forme indirette di adesione. Non costituisce adesione alla Legacoop Toscana usufruire dei servizi delle sue articolazioni settoriali o territoriali.

Art. 4

La Legacoop Toscana comunicherà agli Enti aderenti l'avvenuta adesione consegnando l'apposito certificato e la loro eventuale appartenenza ad Associazioni regionali secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento. Comunicherà, inoltre, eventuali modificazioni di tale appartenenza conseguenti ad istituzione di nuove articolazioni od a scioglimento di quelle esistenti.

Art. 5

Titolare dell'elenco anagrafico degli Enti associati è la Legacoop nazionale tramite il proprio Ufficio Nazionale Revisioni.

Capo III

Procedure

Art. 6

L'Ente che intende aderire alla Legacoop deve presentare la domanda alla sede del Comitato Territoriale Legacoop oppure alla Associazione regionale di settore, compilando l'apposito modulo in duplice copia (mod. b) con dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto della Legacoop Toscana e della Legacoop Nazionale nonché del presente Regolamento e corredata di informativa e consenso ex artt. 10 e 11 della legge 675/96.

Deve presentare inoltre:

- a) Atto costitutivo e Statuto in vigore dell'Ente;
- b) Copia autocertificata, senza firma autenticata, della delibera dell'organo societario con cui si richiede l'adesione, ove non già prevista dallo Statuto;
- c) Copia del certificato di iscrizione nei registri prefettizi, per le sole cooperative iscritte a tali registri;
- d) Copia del bilancio e relativi allegati degli ultimi due esercizi;
- e) Autocertificazione, senza firma autenticata con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione, del legale rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza o meno di procedure amministrative nei confronti dell'Ente e dei suoi amministratori, per le attività connesse all'esercizio dell'impresa;
- f) La ricevuta del versamento del contributo delle spese di istruttoria pari, attualmente, a € 100.000. La Giunta Esecutiva potrà aggiornare l'importo e tale aggiornamento verrà automaticamente recepito nel presente Regolamento.

L'Ente deve consentire, inoltre, su richiesta del Responsabile regionale delle Revisioni, la visione dei libri sociali dell'Ente.

Art. 7

Il Comitato Territoriale Legacoop o l'Associazione regionale, una volta ricevuta la domanda, se ne informano reciprocamente e debbono darne immediata comunicazione alla Legacoop regionale fornendo copia della documentazione presentata.

Entro sessanta giorni le strutture territoriali Legacoop e le Associazioni regionali debbono dare un parere, sull'ammissibilità o meno della domanda, alla Legacoop Toscana. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Il parere espresso dai rispettivi organi competenti deve limitarsi ad accertare:

- 1) la sussistenza dei requisiti mutualistici per gli Enti di cui all'art. 2 lettera a);
- 2) l'assenza di procedure giudiziarie ed amministrative nei confronti dell'Ente o dei suoi rappresentanti per illeciti od irregolarità di grave entità;
- 3) la coerenza degli Enti con gli scopi istituzionali della Legacoop;

Art. 8

La Giunta esecutiva della Legacoop Toscana provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri, ad ammettere o meno la cooperativa che ha fatto domanda così come previsto dallo Statuto all'art. 16.

Trascorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

In caso di pareri discordanti la Giunta Esecutiva può chiedere supplementi di istruttoria che non potranno eccedere di quindici giorni i trenta previsti dal comma precedente.

Nel caso di deliberazione favorevole, la Legacoop Toscana trasmette alla Legacoop Nazionale la necessaria documentazione e l'adesione si intende perfezionata all'atto dell'invio del relativo certificato da parte della Legacoop Nazionale.

Alla cooperativa verranno consegnati, da parte della Legacoop Toscana: il Certificato di adesione, lo Statuto della Legacoop regionale e quello nazionale, nonché il Regolamento regionale di adesione.

Nel caso di parere negativo la Legacoop regionale provvederà a darne informazione alla cooperativa che ha presentato la domanda.

Art. 9

La Direzione regionale di Legacoop Toscana provvederà alla ratifica delle adesioni deliberate dalla Giunta Esecutiva così come previsto dall'art 15 dello Statuto Legacoop Toscana.

Art. 10

Le proposte di esclusione possono essere formulate dalla Presidenza di Legacoop Toscana, dalle Associazioni regionali o dai Comitati Territoriali Legacoop.

Su queste proposte delibera la Direzione regionale sentito il parere del Comitato dei Garanti così come previsto dagli artt. 20 e 21 dello Statuto Legacoop Toscana.

In caso di deliberazione di esclusione la Legacoop Toscana inoltrerà la proposta alla Legacoop Nazionale per l'iter previsto dal Regolamento nazionale per l'adesione.

L'esclusione può essere proposta per le violazioni degli obblighi previsti nell'art. 7 punti 1, 2 e 3 del presente Regolamento; nel caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi previsti dall'art 4 dello Statuto regionale di Legacoop Toscana ed al capo IV del presente Regolamento, nonché dell'art. 6 dello Statuto nazionale Legacoop ed inoltre nei casi di mancato pagamento dei contributi associativi e di quelli per l'esercizio di vigilanza.

In casi di particolare gravità, la Presidenza di Legacoop Toscana può deliberare, sentita la Giunta Esecutiva ed il Comitato dei Garanti, la proposta di sospensione dell'Ente da inviare alla Legacoop nazionale, al fine di espletare le procedure previste dall'art. 10 del Regolamento nazionale Legacoop per l'adesione.

Capo IV Obblighi degli Associati

Art. 11

Gli Enti associati devono inviare annualmente i bilanci, con i relativi allegati, entro trenta giorni dalla loro approvazione, all'Ufficio loro indicato dal Responsabile Regionale delle Revisioni al momento dell'accoglimento delle domande di adesione.

Devono, inoltre, comunicare a tale Ufficio entro trenta giorni:

- variazioni della sede legale;
- variazioni nelle cariche sociali;
- modifiche statutarie.

Gli Enti che si sottopongono a certificazione di bilancio debbono depositare la relazione di certificazione

Art. 12

Gli Enti sono soggetti alla vigilanza secondo le norme previste dalle leggi vigenti e le procedure stabilite nell'apposito Regolamento della Legacoop nazionale.

Art. 13

Gli Enti che, per avvenute modifiche della compagine societaria, venissero a trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2 punto d) del presente Regolamento, devono reiterare la procedura di adesione, segnalando entro trenta giorni tale nuova situazione. Nel periodo necessario per la procedura il rapporto associativo è sospeso.

Le stesse procedure valgono, inoltre, per tutte le successive modificazioni della compagine societaria che comportassero ulteriori riduzioni di partecipazione da parte di Enti di cui al punto a) dell'art. 2.

Le mancate comunicazioni di tali situazioni comportano la cessazione del rapporto associativo con effetto retroattivo.

Art. 14

Le cooperative che, in ottemperanza al DL 127/91, dimostrassero nel bilancio consolidato un volume di affari espresso dalle società controllate e partecipate superiore al 20% del volume di affari complessivo, devono fornire al Revisore i dati e le informazioni da questi richieste sulle società controllate, secondo i criteri periodicamente definiti dalla Centrale dei Bilanci della Legacoop nazionale.

Norme finali

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento regionale fa fede quanto disposto dallo Statuto regionale Legacoop, dal Regolamento nazionale per l'adesione e dallo Statuto di Legacoop Nazionale

Art. 16

Le eventuali modifiche allo Statuto regionale, a quello nazionale ed al Regolamento per l'adesione di Legacoop nazionale modificheranno automaticamente gli articoli del presente Regolamento.

Firenze, lì

Approvato dalla Direzione regionale Legacoop Toscana in data